

Prot.: 1170/20/fncf/fta

Roma, 10 dicembre 2020

Preg. mi

On. Roberto Speranza

Ministro della Salute

segreteriaministro@sanita.it

seggen@postacert.sanita.it

Gen. Sergio Costa

Ministro dell'Ambiente e del Territorio e del Mare

MATTM@pec.minambiente.it

On. Fabio Melilli

Presidente V Commissione permanente

Bilancio, Tesoro e Programmazione della

Camera dei Deputati

melilli_f@camera.it

Ai Presidenti

delle Commissioni Parlamentari

della Camera dei Deputati

On.li Braga, Pezzopane, Deiana, Muroni, Fregolent,

Rotta, Lorenzin, Buratti, Morgoni, Pellicani

e p.c.

Dott.ssa Rossana Ugenti

Ministero Salute

Direzione Generale Professioni Sanitarie

Servizio Sanitario Nazionale

Ufficio V – Disciplina delle professioni sanitarie

dgrups@postacert.sanita.it

OGGETTO: Emendamento 135.20 alla Proposta di legge C. 2790-bis

Le scriventi Federazioni Nazionali, nell'esercizio delle proprie funzioni a tutela delle categorie dei professionisti sanitari rappresentate, segnalano alle S.S.V.V. che l'emendamento di cui all'oggetto risulta **lesivo** per le stesse professioni sanitarie definite con la Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 (Legge Lorenzin).

La Legge n.3 del 11 gennaio 2018 ed i relativi decreti attuativi per gli ordinamenti professionali prevedono che per l'esercizio di ognuna delle attività attribuite delle professioni sanitarie, in qualsiasi forma, in qualunque ambito ed in ogni tipologia di rapporto di lavoro (ivi incluso quello subordinato) è obbligatoria l'iscrizione all'Albo.

Pertanto **non risulta possibile** prevedere un'eccezione alla regola generale per gli Enti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, facendo riferimento alle *“attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini”*. In particolare evidenziando che tale eccezione non è nemmeno omogenea tra tutte le professioni sanitarie ad oggi richiamate dalla Legge n.3 del 11 gennaio 2018, e creando una **disparità di trattamento tra professioni sanitarie**.

In ARPA, enti finanziati prevalentemente dal Fondo Sanitario Nazionale, operano per specifica peculiarità professionale le categorie rappresentate dalle scriventi Federazioni Nazionali.

Negli ultimi anni, per far fronte anche a nuove esigenze legate alla complessità dei problemi ambientali, le Agenzie hanno inserito nuove figure, **senza garantire il giusto equilibrio di competenze nella distribuzione dei compiti e pretendendo ora finanche di derogare rispetto all'ineludibile obbligo di iscrizione all'Albo professionale**.

Ciò senza neppure avvedersi che la tutela dell'ambiente, cui sono chiaramente preposte le Agenzie, richiede la necessaria abilitazione professionale e la contestuale iscrizione all'Albo delle professioni sanitarie proprio nell'interesse pubblico che le stesse Agenzie sono chiamate a perseguire.

Si consideri che, in base alla Legge 3 del 11 gennaio 2018, gli Ordini e le relative Federazioni Nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, con la conseguenza che ad essi sono attribuite precise responsabilità, anche di vigilanza, nei confronti degli iscritti, anche in relazione agli obblighi della formazione, dell'aggiornamento e del rispetto degli obblighi deontologici, e ciò al fine di salvaguardare l'intero novero dei soggetti impattati dall'esercizio professionale.

In base alla Legge n. 132/2016, invece, gli Enti del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente perseguono gli specifici interessi che ad essi sono di volta in volta deputati dalle specifiche fonti normative, anche regionali, in materia ambientale.

Con l'approvazione dell'emendamento in oggetto, pertanto, si verrebbe **all'ingiustificata creazione di un “doppio binario” per lo stesso professionista**: uno *“sanitario”*, a maggiore tutela per gli iscritti e per i destinatari delle prestazioni, sottoposto ad iscrizione all'Albo ed ai relativi obblighi, e l'altro *“ambientale”*, del tutto svincolato dagli obblighi professionali, primo fra tutti quello della formazione, dell'aggiornamento e del rispetto degli obblighi deontologici, la cui vigilanza resterebbe lasciata esclusivamente nell'ambito gerarchico nel singolo rapporto di lavoro.

Alla luce dell'intervenuta Legge n.3 del 11 gennaio 2018 e della definizione delle competenze si sono tenute diverse riunioni, anche presso il Ministero della Salute, tra rappresentanti di ASSOARPA e degli Ordini professionali, e in quelle occasioni è stato sempre ribadito che **le categorie sono professioni sanitarie tout court**, non essendo peraltro predicabile l'estraneità delle attività svolte in campo ambientale da quello sanitario. A questo aggiungasi che sia il Ministero della Salute, sia la stessa ASSOARPA, in documenti distinti hanno da un lato ribadito che la riforma di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e Fisico sanitario e non sanitario, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in ordini; e dall'altro che per *l'esercizio delle attività di competenza dei professionisti sanitari occorre l'iscrizione all'Albo professionale*.

In tali riunioni fu altresì evidenziato, come ribadito anche dall'OMS, che il legame tra ambiente e salute è determinante, e proprio per questo è necessaria la presenza di competenze sanitarie altamente specifiche e costantemente formate.

L'emendamento proposto risulta dunque **lesivo per le competenze dei professionisti sanitari rappresentati dalle scriventi Federazioni**, posto che lo stesso emendamento richiede di limitare l'iscrizione all'Albo *"unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi"*. L'iscrizione all'Albo comporta per un professionista sanitario che operi in regime di dipendenza o dirigenza una **assunzione di responsabilità professionale** nell'esecuzione ad esempio di atti, pareri, consulenze, certificati, classificazioni, perizie, analisi, valutazioni...responsabilità che trova la sua fonte nel codice deontologico professionale, nel codice civile e codice penale, nonché nella necessaria formazione continua ECM. **Privare la collettività di soggetti altamente qualificati e che rispondano delle proprie attività significa anche non dare idonei strumenti e collaboratori alle Agenzie, tutelare l'operatore delle Agenzie e garantire la salute alla cittadinanza per il tramite della tutela ambientale.** Per tale motivo è necessario che siano iscritti all'Albo **tutti coloro che esercitano le attività delle professioni sanitarie rappresentate dalle scriventi Federazioni** come da competenze previste da tutta la normativa vigente.

L'emendamento proposto mira solo apparentemente ad una riduzione del costo del personale, a fronte di un'esposizione delle Agenzie ad una serie di **contenziosi legati all'esercizio abusivo della professione**, riconducibile non solo a chi esercita abusivamente ma anche al suo datore di lavoro.

Tutto ciò premesso, le scriventi Federazioni Nazionali,

CHIEDONO

Un intervento urgente, in primis al Ministero della Salute, affinché **l'emendamento proposto n. 135.20 venga ritirato o rigettato.**


Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Il Presidente Nausicaa Orlandi



Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Il Presidente Alessandro Beux



Ordine Nazionale dei Biologi

Il Presidente Vincenzo D'Anna

